



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Disciplina per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private".

Testo ddl

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La presente legge disciplina, ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10.2.2000 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto", le seguenti funzioni amministrative:

- a) riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- b) tenuta del registro regionale delle persone giuridiche di cui all'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000, già istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 14/2 del 24 aprile 2001.

2. Le funzioni di cui al comma 1 si esercitano nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato aventi sede legale nel territorio regionale che operano esclusivamente nelle materie di competenza regionale e le cui finalità si esauriscono nell'ambito del territorio regionale.

Art. 2

Funzioni di competenza regionale

1. Le funzioni amministrative di competenza della Regione sono esercitate dalla Direzione generale della Presidenza della Regione.

2. Le funzioni concernono:

- a) il riconoscimento della personalità giuridica privata, determinato dall'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private;
- b) l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) la sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 23 del codice civile;
- d) la dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 27 del codice civile;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- e) la devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione, ai sensi degli artt. 31 e 32 del codice civile;
 - f) la cancellazione della persona giuridica dal Registro regionale ai sensi delle disposizioni di attuazione del codice civile.
3. Nei confronti delle fondazioni vengono esercitate le seguenti ulteriori funzioni amministrative:
- a) il controllo e la vigilanza sull'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 del codice civile;
 - b) il coordinamento delle attività di più fondazioni, ovvero unificazione della loro amministrazione, ai sensi dell'art. 26 del C.C.;
 - c) la trasformazione delle fondazioni, ai sensi dell'art. 28 del C.C..

Art. 3

Organi competenti all'adozione dei provvedimenti

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sono adottati i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, lettere c), d), e), e 3.
2. Con determinazione del dirigente del servizio competente per materia sono adottati i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), f).

Art. 4

Registro regionale delle persone giuridiche private

1. Con deliberazione n. 14/2 del 24 aprile 2001 è stato istituito presso la Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 361/2000, il registro regionale delle persone giuridiche, individuando nel direttore del competente Servizio della Presidenza della Regione l'organo che esercita i compiti di formazione e tenuta del Registro stesso.
2. Il registro è formato da due parti: una generale e l'altra analitica.
3. Nella parte generale sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
4. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume (fascicolo) in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.
5. Nella parte analitica sono riportati, per ogni persona giuridica:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) la data dell'atto costitutivo;
- b) la denominazione;
- c) lo scopo sociale;
- d) il patrimonio;
- e) la durata, se determinata;
- f) la sede legale;
- g) il cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
- h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i) il trasferimento di sede e l'istituzione di sedi secondarie;
- j) la deliberazione di scioglimento;
- k) gli estremi dei provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione o dispongono la trasformazione;
- l) il cognome e nome dei liquidatori;
- m) il numero dell'eventuale precedente iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private della Cancelleria del Tribunale;
- n) ogni altra notizia obbligatoria per legge;
- o) ogni altra notizia utile per la tenuta del Registro stesso.

6. Il Registro è tenuto con le modalità stabilite dal D.P.R. 361/2000. La tenuta, l'aggiornamento e la conservazione del Registro sono effettuati con modalità informatiche in modo da garantire completezza, pubblicità, tempestività, diffusione e certezza delle informazioni contenute nel rispetto, altresì, della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e secondo le disposizioni vigenti in materia di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.

7. Nel Registro sono iscritti tutti gli enti che, a seguito del procedimento di cui all'articolo 5, ottengono il riconoscimento di personalità giuridica. L'iscrizione ha effetto costitutivo.

8. Nel Registro sono iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto a seguito di approvazione, secondo quanto disposto all'articolo 6.

9. Sono soggetti, altresì, ad iscrizione nel Registro il trasferimento della sede, l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli cui spetta la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

10. Il Registro e i documenti relativi sono pubblici e possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta. Il Servizio rilascia gli estratti e i certificati che sono richiesti.

Art. 5

Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica

1. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, che operano nelle materie di competenza regionale e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4.

2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, redatta in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente, deve essere indirizzata al competente Servizio della Presidenza della Regione. Alla domanda devono essere allegati copia autentica ed in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto e la documentazione come individuata dal Servizio.

3. Ai fini del riconoscimento, l'atto costitutivo e lo statuto, in forma di atto pubblico ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, devono essere redatti in conformità alle norme del codice civile in materia di persone giuridiche private.

4. Ai fini del riconoscimento è necessario il soddisfacimento delle condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia lecito e possibile e che la dotazione patrimoniale sia adeguata al perseguimento delle finalità statutarie. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

5. Il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni istituite per testamento può, in caso di inerzia dei soggetti abilitati alla presentazione della domanda, essere disposto d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 361/2000.

6. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il competente Servizio della Presidenza provvede ad emanare il provvedimento all'iscrizione.

7. Qualora il Servizio competente ravvisi motivi ostativi all'iscrizione, ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 6, ne dà motivata comunicazione al richiedente. Quest'ultimo, nei successivi trenta giorni, può presentare memorie e documenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

8. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, la Regione non comunica il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

9. La Giunta regionale può individuare la consistenza minima delle risorse finanziarie e patrimoniali ai fini del riconoscimento.

Art. 6

Modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto

1. La domanda diretta ad ottenere l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e l'iscrizione nel Registro è sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e trasmessa alla Regione entro trenta giorni dalla deliberazione di adozione delle modifiche stesse o dal rilascio della copia autentica notarile in caso di atto pubblico. La domanda è corredata dalla documentazione individuata dal competente Servizio.

2. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sono approvate con le stesse modalità previste dal precedente art. 5 per il riconoscimento della personalità giuridica.

3. Qualora le modifiche statutarie siano tali da comportare la perdita dei requisiti in base ai quali sussiste la competenza regionale, è dichiarata, con provvedimento dirigenziale, l'impossibilità a procedere per incompetenza, a cui fa seguito la cancellazione dal registro delle persone giuridiche.

Art. 7

Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni

1. La Regione esercita il controllo sulle fondazioni ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

2. A tal fine le fondazioni trasmettono alla Regione entro quarantacinque giorni dalla loro approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, corredatai rispettivamente di una relazione sull'attività programmata e su quella svolta.

3. Il controllo sulla documentazione trasmessa alla Regione è esercitato con modalità a campione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla Giunta regionale.

4. Le fondazioni sono tenute a trasmettere, inoltre, ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

5. La documentazione contabile e patrimoniale trasmessa ai fini del controllo è soggetta a diritto di accesso nei casi e con le procedure previste dalla vigente normativa in materia.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 8

Estinzione, devoluzione dei beni e cancellazione dal Registro

1. La Regione accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile. Lo scopo deve intendersi divenuto impossibile qualora sia venuta meno la congruità del patrimonio e dei mezzi dell'ente.
2. La domanda per la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'articolo 27 del codice civile delle persone giuridiche private, sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa alla Regione, deve contenere l'indicazione delle cause di estinzione ed essere corredata dalla documentazione individuata dal competente Servizio.
3. La Regione dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al Presidente del Tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni attuative del codice civile. Chiusa la procedura di liquidazione, su ordine del Presidente del Tribunale, si provvede alla cancellazione dal Registro.
4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di devoluzione dei beni che residuano dalla chiusura della procedura di liquidazione, ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile.

Art. 9

Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali, necessario ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di persone giuridiche private è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dal D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Le informazioni relative sono organizzate dalla Direzione generale della Presidenza della Regione in proprie banche dati rese disponibili ad altri soggetti pubblici ai sensi della normativa vigente secondo procedure e modalità definite d'intesa tra detti soggetti.

Art. 10

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 14 settembre 1987, n. 36, relativa a "Esercizio delle competenze trasferite e delegate alla Regione dagli articoli 10 ed 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348: riconoscimento della personalità giuridica, autorizzazione all'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 11

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.